

fatto che la revisione costituzionale possa concludersi tutta all'interno del Parlamento, e quindi della «democrazia rappresentativa».

Per contro, è una caratteristica specifica dei sistemi elettorali di tipo maggioritario quella di trasformare comunque le maggioranze relative (o le «minoranze qualificate» che si formino nei singoli collegi elettorali) in una maggioranza in un certo senso assoluta, e comunque idonea a determinare l'attribuzione del seggio, e dunque ad essere l'unica «rappresentata» in Parlamento come manifestazione di volontà e di indirizzo politico del corpo elettorale di quel collegio.

D'altro canto questo è quanto molto probabilmente avverrà in quasi tutti i collegi per l'attribuzione della quota maggioritaria dei seggi di Camera e Senato, eccezione fatta per quei pochi casi in cui un candidato potrà avere la maggioranza assoluta dei voti degli elettori del suo collegio. Conseguenza da questo che le eventuali maggioranze, assolute, o pari o superiori ai due terzi dei parlamentari, che si potranno formare nelle nuove Camere, esprimeranno la «risultante» della volontà manifestata in Parlamento da parlamentari ciascuno dei quali è espressione soltanto di una «frazione» del corpo elettorale del collegio, che li ha eletti. E poiché è ben difficile che in un sistema politico complesso come quello italiano tutti i parlamentari possano essere l'espressione della maggioranza assoluta degli elettori dei loro rispettivi collegi, (mentre del tutto assurdo è poi immaginare che essi possano addirittura essere espressione, collegio per collegio della maggioranza dei due terzi dei loro elettori), ne consegue che oggi, in virtù dell'intervenuto cambiamento di sistema elettorale, il *valore garantistico* del procedimento previsto dall'art. 138 Cost. *risulta profondamente modificato e indebolito.*

4 La questione così posta giustifica che ci si interroghi sul seguente problema: Posto che l'art. 138 è *prima di tutto* una norma che fissa un principio e *solo in secondo luogo* una norma che disciplina un procedimento, è possibile sostenere che l'art. 138 sia rispettato allorché si adotti un procedimento di revisione costituzionale formalmente conforme al dettato della disposizione ma sostanzialmente, in seguito al mutamento del sistema elettorale, non più adeguato al principio garantista che quella stessa disposizione contiene? O ancora: Indipendentemente dal tenore

dello stesso art. 138 Cost., è indiscutibile che la nostra Costituzione considera il procedimento di revisione come un procedimento calato in un quadro di forte garanzia (argomenta ex Titolo VI, Parte II Cost.). È possibile, in un siffatto contesto costituzionale, sostenere e accettare che il mutato effetto sostanziale di garanzia del procedimento di cui all'art. 138 Cost. non abbia alcuna conseguenza sull'efficacia stessa di quel procedimento? O non è invece necessario chiedersi *quali modifiche* al medesimo art. 138 Cost. *devono preliminarmente* essere introdotte al fine di salvaguardare il principio garantista accolto in Costituzione, e quindi *al fine di rendere sostanzialmente (e non solo formalmente) legittima la eventuale revisione costituzionale?*

5 La necessità di rispettare innanzitutto il principio stabilito dall'art. 138 Cost. può giustificare che si sostenga che, laddove non si tratti di procedere a una revisione costituzionale episodica e sostanzialmente marginale ma si tratti invece di modificare in misura rilevante e significativa la Costituzione, ben si possa (o si debba?) fare ricorso a un procedimento di revisione costituzionale *diverso e «più rinforzato»* di quello formalmente previsto dallo stesso art. 138 Cost.⁴ È evidente peraltro che in questa logica ogni modifica, anche solo procedurale, deve essere finalizzata appunto ad accentuare la garanzia costituzionale e deve essere decisa nel rispetto di una procedura che sia a sua volta formalmente e sostanzialmente garantista.

5.1. Le considerazioni or ora fatte, del resto, sono state le medesime che hanno presieduto all'approvazione, nella scorsa legislatura, della l. cost. 9 agosto 1993 n. 1, con la quale fu istituita la Commissione Bicamerale e fu definito un procedimento di revisione costituzionale derogatorio rispetto a quello previsto nell'art. 138 Cost., con un contenuto ancor più garantistico di quello, proprio perché prevedeva comunque il referendum popolare obbligatorio sulla legge di revisione costituzionale eventualmente approvata.

5.2. Si tratta dunque di riprendere le indicazioni già implicite in quel precedente, sottolineando come nella situazione attuale possa trovare ancor maggior fondamento l'esigenza di procedere innanzitutto a definire un procedimento di revisione costituzionale derogatorio e maggiormente garantista di

quello previsto nell'art. 138 Cost.; per procedere *poi* ma *solo poi* alla revisione della Costituzione.

6 La questione così posta non è indifferente per il ruolo istituzionale delle regioni e, soprattutto, per la posizione che il procedimento previsto dall'art. 138 Cost. riconosce ai Consigli regionali. L'art. 138 Cost. prevede infatti esplicitamente che nel caso in cui la legge costituzionale (o di revisione) sia approvata in seconda lettura da una maggioranza inferiore ai due terzi (anche se comunque pari o superiore alla maggioranza assoluta in entrambe le Camere), cinque Consigli regionali possano chiedere il c.d. «referendum confermativo».

Si tratta di una delle disposizioni costituzionali che assegnano un ruolo rilevante alle Regioni nell'ordinamento repubblicano: disposizioni che testimoniano del fatto che nella nostra Carta costituzionale è presente un «disegno», poi diventato «recessivo», ispirato a una concezione «forte» del regionalismo (si vedano art. 71, 1 comma e art. 121, 2 comma sulla iniziativa legislativa; l'art. 75, 1 comma sulla richiesta di referendum abrogativo; l'art. 83, 2 comma sull'elezione del Presidente della Repubblica; l'art. 57, 1 e 3 comma sull'elezione del Senato).

6.1. Per quanto qui ci interessa, però, quello che conta è che l'art. 138, 2 comma, prevedendo la possibilità per cinque Consigli regionali di chiedere il referendum «confermativo» delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, *inserisce a pieno titolo le Regioni nel procedimento di revisione costituzionale.* O, meglio, consente di affermare che *le Regioni hanno una sorta di interesse qualificato al procedimento di revisione costituzionale*, in quanto anche ad esse la Costituzione assegna un ruolo di «garanzia», se non altro per la parte relativa alla potenziale «attivazione» del referendum costituzionale «confermativo».

6.2. Proprio il ruolo di garanzia attribuito alle Regioni (o se si vuole essere più precisi ai Consigli regionali) e che esse non possono ovviamente esercitare quando la legge costituzionale sia approvata con maggioranza pari o superiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, può ampiamente legittimare che le Regioni pongano sin da ora la questione di quale debba essere il procedimento con cui nella prossima legislatura si potrà e si vorrà procedere alla eventuale revisione della Costituzione.